



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1646/1996 proposto da Tebaldi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 2;

contro

il Comune di Monza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria S. Babila n. 4/A;

per l'annullamento

- della nota n. 1414 – XVII del 13 febbraio 1996 a firma del Sindaco del Comune di Monza con la quale la ricorrente è stata diffidata dal continuare l'intervento edilizio di cui alla DIA del 5 gennaio 1996;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Bastonini, in sostituzione dell'avv. Santamaria, per la ricorrente e l'avv. Monti, per delega dell'avv. Viviani, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un edificio ad uso industriale nel Comune di Monza in via Maggiolini, ha presentato denuncia di inizio attività per l'allargamento di circa 2 metri del cancello carraio già esistente.

Il Comune resistente, con la nota n. 1414 – XVII del 13 febbraio 1996, ha inibito l'avvio dei lavori in argomento ritenendoli in contrasto con l'art. 22 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della strada) ed assegnando alla ricorrente 60 gg. per conformare l'intervento alla normativa vigente e presentare denuncia ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 498/95.

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per il seguente motivo:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.Lgs n. 285/1992; violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs 498/1995; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, illogicità manifesta; difetto di motivazione; contraddittorietà, pretestuosità, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

L'intervento edilizio in argomento riguarda l'allargamento di un cancello già

esistente in modo da consentire l'accesso nell'edificio industriale da parte di mezzi autoarticolati, garantendo la sicurezza della viabilità.

In ragione di ciò, il diniego può essere opposto solo nel caso in cui la trasformazione dell'accesso possa arrecare pregiudizio alla circolazione, che nel caso di specie non è ravvisabile posto che l'intervento è finalizzato proprio a garantire una maggiore sicurezza.

Peraltro, l'intervento in argomento consiste nel rendere mobile la parte di cancello già esistente che, allo stato, è ancorata al terreno e, pertanto, non può rientrare nella nozione di "innovazione" di cui all'art. 22 del D.Lgs 285/1992.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monza chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1385/96, è stata respinta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nell'accoglimento delle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

La ricorrente intende ampliare l'accesso carraio già esistente nell'edificio di proprietà ad uso industriale sito nel Comune di Monza in via Maggiolini.

L'interessata ha, invero, presentato denuncia di inizio attività per l'allargamento del predetto accesso carraio sul presupposto di agevolare l'ingresso nell'edificio industriale di che trattasi di mezzi autoarticolati posto che la sede stradale di via

Maggiolini (circostanza confermata dalla stessa deducente nel ricorso introduttivo) non è di rilevante ampiezza.

Ciò posto, va anzitutto precisato che non sussistono dubbi sul fatto che tale opera vada ricondotta nel novero degli interventi di trasformazione di un accesso già esistente, secondo l'accezione contenuta nell'art. 22 del D.Lgs n. 285/1992 (secondo cui "*sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada*"), posto che l'ampliamento di che trattasi è in grado di provocare effetti di rilievo sotto il profilo degli interessi tutelati dalla richiamata disposizione del Codice della Strada (in particolare, sicurezza della viabilità pubblica).

Ciò posto, non risulta che la ricorrente si sia conformata alle previsioni di cui al citato art. 22 del D.Lgs 285/1992 ovvero che abbia preventivamente richiesto la prescritta autorizzazione all'ente proprietario della strada, tanto che tale circostanza sarebbe sufficiente a far ritenere il provvedimento immune dai vizi dedotti.

In ogni caso, va comunque osservato che la modifica all'accesso carraio proposta dalla ricorrente, essendo finalizzata all'allargamento del cancello esistente in modo da agevolare l'accesso a mezzi autoarticolati, è in grado di incidere sulla sicurezza della viabilità presente nella via Maggiolini in quanto tale intervento è in grado di provocare l'incremento in entrata ed in uscita dal complesso immobiliare della ricorrente di mezzi autoarticolati che, come noto, impegnano, soprattutto in fase di manovra, gran parte della sede stradale.

Ora, posto che - come detto - la via Maggiolini non è dotata di una sede stradale

particolarmente ampia, tanto che il Comune resistente ha dovuto adottare nel tempo misure limitative della circolazione stradale (divieti di sosta e la realizzazione di opere di protezione stradale), fa propendere per la legittimità del provvedimento impugnato in quanto la decisione dell'amministrazione comunale, alla luce della situazione di fatto sopra descritta, non risulta illogica né irragionevole.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario